



# COMUNE DI QUINTO VICENTINO

## REGOLAMENTO PER DISTRIBUZIONE DELLA PUBBLICITA' "PORTA A PORTA"

**Art. 1** Il presente Regolamento intende ordinare la pubblicità di carattere commerciale distribuita a domicilio ed effettuata direttamente da persone incaricate allo scopo.

**Art. 2** Si definisce volantino l'elemento bidimensionale realizzato generalmente con materiale cartaceo, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Entro tale tipologia sono compresi anche i volantini realizzati con più pagine e destinati alla propaganda di particolari iniziative di carattere commerciale quali svendite, saldi, vendite promozionali e altro.

**Art. 3** La distribuzione di volantini lungo le strade comunali è subordinata alla presentazione in carta resa legale, di istanza di autorizzazione con il modulo previsto. L'istanza deve essere presentata al protocollo comunale, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

**Art. 4** In assenza di atto di diniego motivato emesso dal Comune almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività, l'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata.

**Art. 5** L'istanza di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità complete e codice fiscale del richiedente;
- b) periodo di effettuazione del volantinaggio (dal giorno al giorno);
- c) numero dei volantini che si intendono distribuire;
- d) copia del volantino allegata;
- e) copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

**Art. 6** L'attività di volantinaggio è, in ogni caso, effettuata nel rispetto dei seguenti divieti:

- a) è vietato il getto di volantini, sia da persone appiedate che da veicoli in corsa od in sosta;
- b) è vietato l'abbandono di volantini lungo le strade;
- c) è vietato la posa del materiale fuori dalle cassette postali o dagli appositi contenitori;
- d) è vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta.

**Art. 7** Nel caso di inosservanza dell'art. 5 è ritenuto responsabile della violazione il richiedente il servizio; nel caso di inosservanza dell'art. 6 è ritenuta responsabile della violazione la persona che materialmente sta eseguendo la distribuzione del materiale pubblicitario. Quando non sia individuato l'autore materiale delle violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, responsabile del mancato rispetto dei divieti elencati è il titolare dell'autorizzazione, ovvero il richiedente.

**Art. 8** Sanzioni Amministrative:

a) Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo della Polizia Intercomunale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità richiamate e previste dal presente regolamento.

b) Il mancato rispetto, anche in parte dei sopracitati art. 5 e 6 comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II della legge 24 dicembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale - depenalizzazioni), salvo quanto espressamente stabilito dal comma successivo.

c) Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (revisione della tassa sulla pubblicità), si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

**Art. 9** Il personale addetto al servizio di consegna della pubblicità distribuita a domicilio, deve essere provvisto di copia di autorizzazione da esibire in caso di controllo, e di giubbotto rifrangente per tutelare l'incolumità dell'operatore.

**Art. 10** In ogni caso non potranno essere autorizzati alla distribuzione aziende soggette a sanzioni non ancora pagate o volantini con espliciti contenuti volgari od offensivi della dignità e libertà delle persone. Nel caso di reiterazione delle violazioni contestate, l'azienda non potrà eseguire altri interventi.